Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Clausola penale: la riduzione d'ufficio impone il contraddittorio

La qualificazione della riduzione ex art. 1384 c.c. come questione mista di fatto e di diritto e il divieto di decisioni della terza via secondo Cass. n. 13024/2026

Bruno Taverniti Diritto Civile & Obbligazioni e Contratti 9 Settembre 2026 Lettura 13 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 9 settembre 2026: La Suprema Corte consolida i limiti all'officiosità del giudice civile, stabilendo che la riduzione equitativa della clausola penale integra questione mista di fatto e di diritto, soggetta all'obbligo inderogabile di previo contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., a pena di nullità per decisione a sorpresa.

Abstract (Italiano)

Con l'ordinanza n. 13024 del 2026, la Corte di Cassazione affronta i limiti processuali posti all'esercizio dei poteri equitativi del giudice di merito. Al centro dell'indagine nomofilattica si colloca **la riduzione d'ufficio della clausola penale** ex art. 1384 c.c., istituto preordinato alla tutela dell'equilibrio contrattuale. La Suprema Corte qualifica l'accertamento della manifesta eccessività quale questione mista di fatto e di diritto, condizionata dall'apprezzamento sostanziale dell'interesse del creditore all'adempimento e dalle risultanze probatorie già ritualmente acquisite agli atti. La pronuncia stabilisce che l'attivazione officiosa di tale potere non può sottrarsi al previo contraddittorio delle parti imposto dall'art. 101, secondo comma, c.p.c., la cui omissione cagiona la nullità insanabile della decisione della terza via per lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. Il contributo esamina le ricadute del dictum sul contenzioso dei contratti pubblici e sui finanziamenti vincolati, delineando le linee guida per la difesa tecnica.

Abstract (English)

By Order No. 13024 of 2026, the Italian Court of Cassation clarifies the procedural limits governing the trial court's equitable powers. The decision addresses the ex officio reduction of penalty clauses under Article 1384 of the Italian Civil Code, an instrument aimed at safeguarding contractual equilibrium. The Supreme Court characterizes the assessment of manifest excessiveness as a mixed question of fact and law, strictly dependent upon the substantive evaluation of the creditor's

interest in performance and upon the evidentiary material properly submitted to the court record. The ruling establishes that exercising this equitable power requires mandatory compliance with the adversarial principle pursuant to Article 101, paragraph 2, of the Italian Code of Civil Procedure. Failure to ensure prior argument between the parties results in the absolute nullity of the surprise ruling due to infringement of the right to defense safeguarded by Article 24 of the Constitution. This article analyzes the practical repercussions on public procurement and subsidized funding agreements.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Natura di quaestio mista:** La riduzione officiosa ex art. 1384 c.c. non integra una pura statuizione di diritto, ma esige l'accertamento concreto dell'interesse creditorio e dello squilibrio sinallagmatico.
- **Obbligo di previo contraddittorio:** Ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., il giudice non può ridurre la penale senza assegnare termine alle parti per memorie, incorrendo altrimenti in una decisione a sorpresa nulla ex art. 24 Cost.
- **Vincolo alle risultanze ex actis:** La sproporzione economica deve emergere dal materiale probatorio ritualmente dedotto dalle parti, preclusa ogni indagine inquisitoria o perizia suppletiva.
- **Operatività nei contratti pubblici:** Il controllo giudiziale sulla penale è inderogabile e trova applicazione anche nei bandi di finanziamento agevolato e nelle convenzioni della Pubblica Amministrazione.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di clausola penale, il potere di riduzione equitativa attribuito d'ufficio al giudice dall'art. 1384 c.c. presuppone l'accertamento concreto dell'interesse patrimoniale e non patrimoniale del creditore all'adempimento alla luce delle allegazioni e delle prove ritualmente acquisite agli atti di causa. Trattandosi di questione mista di fatto e di diritto, il rilievo officioso della manifesta eccessività impone la preventiva provocazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., a pena di nullità insanabile della decisione della terza via per violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

01. Introduzione: la pronuncia Cass. civ. n. 13024/2026

La Suprema Corte di Cassazione civile, Sez. I, con l'ordinanza 6 maggio 2026, n. 13024[1], perimetra in modo rigoroso i **rapporti tra poteri officiosi del giudice di merito** e le **garanzie costituzionali del contraddittorio processuale**. L'ordinanza affronta l'annosa tematica dell'intervento censorio del magistrato sulla **misura della clausola penale** concordata dai contraenti nel regolamento pattizio. La decisione assume rilievo dogmatico primario: **la riduzione d'ufficio della clausola penale** disciplinata dall'art. 1384 c.c. non costituisce un potere arbitrario né una statuizione teorica isolabile, ma un rimedio equitativo rigidamente vincolato alle risultanze processuali ed alla dialettica tra le parti.

Il fulcro della statuizione nomofilattica risiede nella qualificazione formale dell'attività giudiziale di riduzione. La Corte chiarisce che la moderazione della penale integra una **questione mista di fatto e di diritto**. La verifica della manifesta eccessività postula indefettibilmente l'apprezzamento dell'**interesse concreto che il creditore riponeva nell'adempimento**, parametro fattuale che dipende in via esclusiva dalle **circostanze storiche ritualmente allegate e comprovate** dai contendenti nel corso dell'istruttoria. Da ciò consegue che l'omessa attivazione del previo contraddittorio ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. genera l'insanabile nullità della sentenza, integrando una **lesione del diritto di difesa presidiato dall'art. 24 Cost.**

Il principio nomofilattico sancito dal collegio di legittimità disinnesca il rischio che l'equità correttiva dell'ordinamento si risolva in un **arbitrio del giudice della cognizione**. La decisione riafferma la centralità del principio dispositivo e delle preclusioni assertive. L'analisi del provvedimento offre una guida per la **strategia difensiva nelle liti civili e commerciali**, delimitando con esattezza gli oneri probatori delle parti e le cautele necessarie a prevenire **pronunce della terza via fondate su mere percezioni soggettive di sproporzione**.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

02. La vicenda concreta e l'iter processuale: la penale per tardiva rendicontazione

2.1 — Il bando regionale di formazione e l'attivazione della garanzia fideiussoria

La vicenda approdata all'esame della Suprema Corte origina dall'attuazione di un **progetto formativo nel settore del restauro**, finanziato dalla Regione del Veneto con provviste a valere sul Fondo Sociale Europeo. Con decreto dirigenziale di ammissione, una cooperativa sociale veniva autorizzata a svolgere le attività didattiche per un **importo complessivo ammesso di euro 162.550,80**. Contestualmente, la società beneficiaria sottoscriveva l'atto formale di adesione, impegnandosi al rispetto scrupoloso dei termini di monitoraggio e alla **presentazione del rendiconto finale delle spese** entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività, a pena dell'applicazione di una **penale giornaliera dello 0,1% dell'importo rendicontato** per ciascun giorno di ritardo non autorizzato.

Le attività formative si concludevano nell'ottobre 2009, ma la trasmissione dei documenti contabili finali interveniva soltanto nel novembre 2010. Il ritardo accumulato rispetto al termine perentorio ascendeva a **ben 273 giorni complessivi**. Constatata l'inadempienza temporale, l'ente regionale quantificava la penale prevista dal bando in **euro 36.901,87** ed escuteva la **garanzia fideiussoria rilasciata a presidio dell'adempimento** da una compagnia assicurativa. La cooperativa e la società garante adivano il Tribunale di Venezia proponendo opposizione all'escussione ed eccependo la non imputabilità del ritardo, adducendo asserite inadempienze regionali nella tempestiva liquidazione delle quote di acconto.

2.2 — La moderazione officiosa d'appello e il ricorso della Regione del Veneto

Il Tribunale di Venezia respingeva integralmente la domanda della cooperativa. Il primo giudice rilevava come il rapporto scaturente dal bando fosse connotato da una **disciplina pubblicistica rigorosa e non paritetica**, non potendo il soggetto sovvenzionato traslare sull'amministrazione le criticità finanziarie interne. Accertata la **totale assenza di un ritardo imputabile alla Regione** nella corresponsione delle tranche di anticipo, la sentenza di prime cure confermava la legittimità della

penale applicata nell'esatto ammontare determinato dall'amministrazione in applicazione delle clausole di bando.

La cooperativa impugnava la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia. Con la sentenza resa nel 2020 all'esito del gravame, i giudici territoriali rigettavano le censure dell'appellante, confermando che l'obbligo di rendicontazione gravava inderogabilmente sul beneficiario e che il ritardo era ascrivibile unicamente alla sua sfera organizzativa. Nondimeno, il collegio distrettuale procedeva d'ufficio ad abbattere la misura economica della penale. La corte territoriale qualificava la somma determinata dall'amministrazione come **manifestamente esagerata rispetto alla base rendicontata**, disponendone la **riduzione equitativa ad euro 15.000,00**.

Tale moderazione economica interveniva in totale difetto di contraddittorio tra le parti. Nel corso dell'intero giudizio di secondo grado, la società cooperativa non aveva formulato alcuna **domanda di riduzione ex art. 1384 c.c.**, limitandosi a contestare l'imputabilità soggettiva del ritardo. Né il collegio di seconde cure aveva provveduto a **segnalare la questione di eccessività in udienza** o a stimolare deduzioni difensive prima di introitare la causa a sentenza, operando la decurtazione in via del tutto solitaria ed inaspettata.

Contro tale statuizione la Regione del Veneto ricorreva per cassazione sulla scorta di quattro motivi. L'ente ricorrente sosteneva in via principale l'inapplicabilità dei rimedi contrattuali privatistici alle sovvenzioni pubbliche e, con il quarto motivo, denunciava la **violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c.** L'amministrazione evidenziava come la riduzione a sorpresa avesse precluso l'esercizio del diritto di difesa in ordine all'**interesse pubblicistico alla tempestiva rendicontazione**, indispensabile per evitare il disimpegno automatico dei fondi comunitari. La Suprema Corte accoglieva la censura processuale pregiudiziale, cassando la sentenza con rinvio.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

03. I presupposti sostanziali e la riduzione d'ufficio della clausola penale

3.1 — L'inderogabilità dell'art. 1384 c.c. e la funzione di ordine pubblico di protezione

L'istituto contemplato dall'art. 1384 c.c. delinea una fattispecie di eterointegrazione giudiziale con marcati caratteri di specialità. La disposizione abilita il magistrato a diminuire equamente la penale contrattuale ove l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte ovvero l'ammontare concordato appaia manifestamente eccessivo. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che tale norma riveste **natura inderogabile e di ordine pubblico di protezione**[2]. Il potere censorio del giudice non è orientato al soddisfacimento di un mero interesse della parte inadempiente, ma persegue la **salvaguardia dell'equilibrio negoziale complessivo** e la prevenzione di arricchimenti ingiustificati[3].

La qualificazione dell'art. 1384 c.c. quale norma imperativa implica la radicale nullità di qualsiasi clausola negoziale intesa ad escludere o limitare preventivamente il potere di moderazione giudiziale. L'efficacia vincolante del precetto supera persino l'intervenuta estinzione del rapporto obbligatorio. Come statuito da Cassazione civile, Sez. III, sentenza 5 febbraio 2024, n. 3297[4], la riduzione officiosa è pienamente esperibile anche a fronte di una **penale spontaneamente adempiuta o già incamerata**, potendo il debitore agire in ripetizione dell'indebito per l'importo eccedente la misura ritenuta equa, entro l'ordinario termine prescrizionale.

L'ampiezza di tale rimedio trova piena consonanza nell'approfondimento relativo alla riduzione d'ufficio della clausola penale non pecuniaria, nel quale la dottrina della rivista ha evidenziato l'estensione del vaglio riequilibratore anche alle clausole con dazione di cose in natura o partecipazioni societarie. Il giudizio di manifesta eccessività postula una **valutazione organica del regolamento negoziale**, imponendo al giudice di raffrontare i contrapposti interessi economici e di scrutinare la coerenza della sanzione rispetto al valore globale dell'affare[5].

3.2 — L'apprezzamento dell'interesse del creditore alla luce della correttezza e buona fede

Il perno attorno al quale ruota il sindacato giudiziale è rappresentato dal criterio legislativo dell'**interesse che il creditore aveva all'adempimento**. La Suprema Corte ammonisce che tale interesse non deve essere sovrapposto o appiattito sul solo danno patrimoniale subito. La penale adempie precipuamente ad una **funzione coercitiva e preventiva**, dispensando il creditore dall'onere della prova del danno e preservando la certezza economica della quantificazione risarcitoria convenzionale[6].

Sotto il profilo cronologico, l'apprezzamento dell'interesse creditorio deve essere ancorato al momento storico in cui la prestazione avrebbe dovuto essere resa ovvero all'atto della risoluzione del contratto[7]. Ciò non esclude, tuttavia, che l'indagine giudiziale debba considerare le modalità attuative dell'intero rapporto obbligatorio alla luce dei **doveri generali di correttezza e buona fede esecutiva** contemplati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.[8].

> *« Il giudizio di equità correttiva sulla clausola penale non ammette schematismi aritmetici: l'accertamento della manifesta eccessività esige la ricognizione dell'interesse effettivo del creditore, vagliato secondo i canoni della lealtà contrattuale e della solidarietà sinallagmatica. »*

La disciplina si salda con i principi illustrati in tema di clausola risolutiva espressa e buona fede, ove l'attivazione dei poteri rimediali è arginata dal divieto di condotte abusive. Il potere discrezionale rimesso al giudice di merito nella stima della riduzione quantitativa è particolarmente ampio. Ciononostante, il relativo esercizio si sottrae al sindacato di legittimità unicamente qualora risulti sorretto da un **percorso motivazionale coerente e logico**, che dia conto delle concrete specificità dell'inadempimento contestato[9].

3.3 — Il vincolo alle risultanze ex actis e il divieto di perizie esplorative

Il riconoscimento di un potere officioso non vulnera il principio dispositivo che governa il rito civile ordinario. La Corte di legittimità ribadisce con fermezza che la riduzione giudiziale è subordinata all'**assolvimento degli oneri di allegazione e prova** gravanti sulla parte che invoca il riequilibrio

patrimoniale. Gli elementi costitutivi della manifesta eccessività debbono risultare *ex actis*, desunti cioè dal compendio probatorio ritualmente versato nel processo[10].

Questo rigido limite operativo assume pregnanza speciale nei contratti per adesione, ricollegandosi alle coordinate esposte nell'analisi su clausola penale nel preliminare con consumatore. L'esigenza di tutelare il contraente debole non deroga alle regole sull'onere probatorio. Ove dagli atti di causa non emergano circostanze di fatto atte a comprovare l'iniquità della clausola rispetto all'interesse creditorio, il magistrato di merito ha il dovere di **rigettare la pretesa di riduzione equitativa**.

04. La garanzia del contraddittorio e la patologia delle decisioni della terza via

4.1 — La qualificazione della riduzione come questione mista di fatto e di diritto

L'apporto chiarificatore dell'ordinanza n. 13024 del 2026 si colloca sul crinale della dialettica processuale. L'art. 101, secondo comma, c.p.c., introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, stabilisce a presidio del contraddittorio che il giudice, ove intenda porre a base della decisione una questione rilevata d'ufficio, ha il dovere di **riservare la pronuncia assegnando alle parti un termine per memorie**. La disposizione mira a sradicare la prassi delle decisioni della terza via, pronunciate su temi mai dibattuti tra i contendenti.

La giurisprudenza di legittimità ha tracciato una netta distinzione tassonomica. L'omessa segnalazione di una questione di puro diritto integra una violazione di natura deontologica che non cagiona la nullità del provvedimento, salvo che la parte deduca un concreto errore di giudizio in sede di impugnazione. Al contrario, quando il rilievo officioso involge una **questione di fatto o mista di fatto e di diritto**, l'omessa provocazione del dibattito vizia irrimediabilmente la sentenza[11]. In tale evenienza, la mancata interlocuzione comprime la facoltà dei contendenti di **articolare prove contrarie o ottenere una rimessione in termini**[12].

In applicazione di tale criterio direttivo, la Suprema Corte riconduce **la riduzione d'ufficio della clausola penale** all'alveo delle questioni miste. La determinazione della sproporzione non è un'operazione ermeneutica astratta. Essa pretende una **ricostruzione storica e fattuale**

dell'interesse concreto del creditore all'adempimento. Ne discende che la moderazione della penale decisa d'ufficio senza previa assegnazione di termini difensivi viola apertamente l'art. 101 c.p.c., determinando la **radicale nullità della decisione a sorpresa**.

4.2 — La lesione del diritto di difesa e l'onere di specificazione delle difese pretermesse

Il presidio processuale accordato dall'art. 101 c.p.c. trova la propria legittimazione primaria nella **garanzia costituzionale del diritto di difesa** sancita dall'art. 24 Cost. La decisione solitaria del magistrato priva la parte che beneficiava della penale della possibilità di illustrare le giustificazioni economico-organizzative che sorreggevano la pattuizione originaria, precludendo l'allegazione di elementi a sostegno della congruità dell'importo.

Nondimeno, la censura di legittimità per violazione del contraddittorio esige un rigoroso onere di specificazione. La parte soccombente non può limitarsi ad eccepire la mera omissione formale della segnalazione giudiziale, ma ha l'obbligo di **delineare con puntualità le difese concrete** che avrebbe spiegato ove ritualmente interpellata. Nel giudizio approdato all'ordinanza n. 13024 del 2026, la Regione del Veneto ha assolto pienamente tale onere, deducendo che, in presenza di un previo contraddittorio, avrebbe documentato la **funzione sanzionatoria pubblicistica della penale** e il grave rischio di decadenza dai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per effetto della mancata tempestiva certificazione delle spese.

05. Il quadro giurisprudenziale a confronto e le ricadute operative

5.1 — Rassegna sistematica degli arresti di legittimità sulla riduzione officiosa

La ricostruzione del quadro nomofilattico evidenzia la convergenza dell'orientamento di legittimità nel presidiare la **dialettica tra equità contrattuale e principio dispositivo**. L'ordinamento ammette la penetrazione giudiziale nell'autonomia privata per impedire liquidazioni forfettarie usurarie o punitive.

Tuttavia, tale intervento equitativo non può travalicare in un potere arbitrario disancorato dagli atti processuali.

I precedenti arresti della Corte confermano che **la riduzione d'ufficio della clausola penale** postula un **corredo probatorio ritualmente introdotto** dalle parti. La disamina della giurisprudenza mostra come il potere di moderazione sia stato scrutinato sotto molteplici versanti: dalla non preclusività dell'avvenuto pagamento spontaneo, alla valenza imperativa nei contratti pubblici, sino ai rigorosi canoni di lealtà esecutiva che governano l'apprezzamento dell'interesse creditorio.

L'ordinanza n. 13024 del 2026 corona questo percorso, affermando che il controllo di equità deve necessariamente transitare attraverso il **metodo del contraddittorio**. La tabella che segue riassume i passaggi salienti della giurisprudenza della Suprema Corte posti a fondamento della disciplina.

Pronuncia e Autorità	Ambito Tematico / Indirizzo	Principio nomofilattico applicato
Cass. civ., Sez. I, ord. 06/05/2026, n. 13024	Contraddittorio processuale (Questione mista)	La riduzione officiosa della clausola penale esige il previo contraddittorio ex art. 101 co. 2 c.p.c., a pena di nullità per decisione a sorpresa.
Cass. civ., Sez. II, ord. 28/03/2019, n. 8687	Ordine pubblico di protezione	Il potere di riduzione tutela un interesse generale dell'ordinamento volto a reprimere sproporzioni contrattuali intollerabili.
Cass. civ., Sez. I, ord. 25/10/2017, n. 25334	Contrattualistica pubblica e inderogabilità	L'art. 1384 c.c. prevale sulle clausole unilateralmente predisposte nei capitolati della P.A., fermo l'onere probatorio delle parti.
Cass. civ., Sez. III, sent. 05/02/2024, n. 3297	Esecuzione spontanea della prestazione	Il pagamento spontaneo della penale non preclude l'attivazione del potere giudiziale di riduzione e la ripetizione della somma eccedente.
Cass. civ., Sez. III, ord. 20/07/2026, n. 23583	Valutazione globale del regolamento	La proporzionalità della penale va scrutinata tenendo conto dell'intero assetto negoziale e delle utilità pattuite dai contraenti.
Cass. civ., Sez. III, ord. 10/01/2026, n. 588	Natura dell'interesse all'adempimento	L'interesse creditorio da valutare include profili non solo patrimoniali, riflettendo la complessiva incidenza economica del ritardo.
Cass. civ., Sez. II, ord. 21/07/2025, n. 20446	Momento temporale della stima	L'apprezzamento della congruità deve ancorarsi al momento in cui l'adempimento è intervenuto o la risoluzione si è perfezionata.
Cass. civ., Sez. Lav., ord. 06/05/2026, n. 13044	Canoni di buona fede esecutiva	La congruità della penale va apprezzata lungo l'intera dinamica contrattuale alla luce dei canoni di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Cass. civ., Sez. II, ord. 01/10/2018, n. 23750	Discrezionalità e interesse del creditore	La riduzione equitativa quantitativa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è incensurabile se motivata.

Pronuncia e Autorità	Ambito Tematico / Indirizzo	Principio nomofilattico applicato
Cass. civ., Sez. II, ord. 19/12/2019, n. 34021	Limiti probatori e risultanze ex actis	L'esercizio del potere di riduzione d'ufficio presuppone l'avvenuta allegazione e prova delle circostanze utili, preclusa ogni indagine autonoma.
Cass. civ., Sez. II, ord. 07/03/2022, n. 7365	Decisioni a sorpresa e nullità	L'omessa indicazione di una questione mista rilevata d'ufficio determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.
Cass. civ., Sez. VI-2, sent. 04/03/2015, n. 4414	Decisioni della terza via post L. 69/2009	La riforma processuale sancisce a pena di nullità l'obbligo del giudice di sottoporre al contraddittorio le questioni decise ex officio.

5.2 — L'incidenza della mancata provocazione del dibattito nella prassi contrattuale pubblica

La pronuncia assume una cospicua valenza applicativa nell'ambito dei **rapporti negoziali con le Pubbliche Amministrazioni**. Nelle convenzioni accessorie a concessioni, negli appalti pubblici e nei programmi di sovvenzione finanziata da fondi nazionali o europei, le clausole penali non assolvono al mero compito di forfettizzare il danno civilistico. Esse costituiscono presidi di **efficacia procedurale e conformazione dell'interesse pubblico**, mirati a garantire la rigorosa osservanza dei cronoprogrammi operativi imposti dalle normative comunitarie.

Dalle conclusioni della Cassazione deriva un'indicazione strategica per l'avvocatura pubblica e privata. L'ente erogatore non può adagiarsi sulla presunzione di intangibilità delle clausole contenute nei bandi di adesione. Nei giudizi di impugnazione o di opposizione, la difesa della Pubblica Amministrazione ha l'onere di **allegare tempestivamente l'effettiva portata dell'interesse pubblico tutelato**, documentando il rischio di sanzioni o di disimpegno automatico delle risorse. Soltanto attraverso l'introduzione di tali circostanze ex actis l'amministrazione potrà orientare il sindacato giudiziale e contrastare efficacemente **riduzioni d'ufficio arbitrarie o non meditate**.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

06. Conclusioni: bilancio applicativo e linee guida per la difesa tecnica

L'arresto della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13024 del 2026 segna un approdo nomofilattico di ragguardevole chiarezza. La decisione riafferma che il potere di moderazione giudiziale contemplato dall'art. 1384 c.c. non costituisce una deroga al **regime delle garanzie processuali fondamentali**. La tutela dell'ordine pubblico contrattuale non può realizzarsi a discapito del contraddittorio delle parti, presidio inderogabile sancito dall'art. 101, comma 2, c.p.c. e tutelato dall'art. 24 Cost.

La qualificazione della fattispecie consegna precise direttrici alla pratica giudiziaria: **la riduzione d'ufficio della clausola penale** non può risolversi in un automatismo sganciato dall'iniziativa probatoria delle parti. Per il creditore che agisce per l'adempimento della penale diviene indispensabile **dedurre sin dagli atti introduttivi le ragioni sostanziali** che giustificano la misura economica della clausola, comprovando il rilievo organizzativo del tempestivo adempimento. Per la parte debitrice, parallelamente, la pronuncia impone di abbandonare qualsiasi affidamento su automatismi riduttivi: la sproporzione della sanzione convenzionale deve essere **tempestivamente eccepita e corroborata da elementi istruttori precisi**.

In definitiva, la pronuncia consolida il principio per cui la giustizia sostanziale del contratto non può prescindere dal metodo della dialettica processuale. L'ordinamento civile rifiuta interventi autoritativi calati dall'alto senza preventiva discussione. Riconsegnando alle parti il diritto di confrontarsi sulla congruità della penale, la Suprema Corte assicura la **piena trasparenza della decisione giudiziale** e consolida la certezza dei traffici giuridici ed economici.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24, 111 — Principi del diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento e del giusto processo regolato dalla legge in contraddittorio tra le parti.

Art. 1384 cod. civ. — Potere del giudice di ridurre equamente la penale manifestamente eccessiva avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento.

Art. 1382 cod. civ. — Effetti della clausola penale e limitazione del risarcimento alla prestazione promessa.

Artt. 1175, 1375 cod. civ. — Doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Art. 101, comma 2, cod. proc. civ. — Principio del contraddittorio e assegnazione a pena di nullità di un termine per memorie sulle questioni rilevate d'ufficio.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 6 maggio 2026, n. 13024** — La riduzione officiosa della clausola penale costituisce questione mista di fatto e di diritto e richiede il previo contraddittorio ex art. 101 co. 2 c.p.c., a pena di nullità per decisione a sorpresa.
2. **Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 28 marzo 2019, n. 8687** — La riduzione della clausola penale tutela un interesse dell'ordinamento che trascende quello della parte debitrice, mirando alla giustizia ed all'equilibrio contrattuale.
3. **Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25334** — Natura inderogabile dell'art. 1384 c.c. quale presidio di ordine pubblico contrattuale operante anche nei capitolati generali della Pubblica Amministrazione.
4. **Cassazione civile, Sez. III, sentenza 5 febbraio 2024, n. 3297** — Il potere di riduzione ad equità ex art. 1384 c.c. può essere esercitato d'ufficio anche a seguito di pagamento spontaneo della penale, con diritto alla ripetizione.
5. **Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 20 luglio 2026, n. 23583** — La stima di manifesta eccessività postula il confronto con l'assetto complessivo del regolamento contrattuale e con le utilità concrete dedotte in negozio.
6. **Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 10 gennaio 2026, n. 588** — L'interesse che il creditore aveva all'adempimento include profili economici e organizzativi non coincidenti meccanicamente con l'ammontare del danno.
7. **Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20446** — L'interesse del creditore va parametrato al momento storico in cui la prestazione doveva essere

eseguita ovvero all'atto della risoluzione del vincolo.

8. **Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza 6 maggio 2026, n. 13044** — Apprezzamento dell'interesse creditorio lungo l'intera fase esecutiva del rapporto contrattuale alla luce dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.

9. **Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23750** — Discrezionalità dell'apprezzamento di eccessività e della misura della riduzione equitativa rimessa al giudice di merito, incensurabile se motivata.

10. **Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 19 dicembre 2019, n. 34021** — Il potere di riduzione equitativa d'ufficio è vincolato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova delle parti emergenti dagli atti legittimamente acquisiti.

11. **Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 7 marzo 2022, n. 7365** — Omessa indicazione di una questione mista di fatto e di diritto rilevata d'ufficio e nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ex art. 101 co. 2 c.p.c.

12. **Cassazione civile, Sez. VI, sottosezione 2, sentenza 4 marzo 2015, n. 4414** — Principio del contraddittorio e sanzione di nullità derivata delle decisioni della terza via dopo l'introduzione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. ad opera della legge n. 69/2009.

Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.